



Consiglio regionale della Campania

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO

(decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24)

1. Ambito applicativo

Il sistema di segnalazione degli illeciti, disciplinato dal d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*), ha lo scopo di agevolare la comunicazione di informazioni relative a potenziali violazioni della normativa nazionale o europea lesive dell’interesse pubblico e dell’integrità dell’amministrazione pubblica e di predisporre tutele e garanzie nei riguardi delle persone che responsabilmente effettuano la segnalazione.

Il presente documento definisce la procedura da osservare per la gestione delle segnalazioni interne, ossia presentate da soggetti che operano o interagiscono nell’ambito dell’organizzazione lavorativa del Consiglio regionale, relativamente a presumibili illeciti compiuti in tale contesto.

La *Procedura* e la sua concreta attuazione sono soggette al rispetto della normativa generale del citato decreto legislativo – al quale pertanto si rinvia riguardo alle fattispecie di violazioni, agli altri canali comunicativi della segnalazione esterna, divulgazione pubblica o denuncia, alle misure di protezione – e degli orientamenti applicativi dell’A.N.AC., espressi nelle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

2. Soggetti interessati

Possono effettuare una segnalazione, avvalendosi dei canali interni di comunicazione descritti nel *capo 4*, i soggetti, individuati dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023 quali potenziali destinatari delle tutele e garanzie del medesimo decreto, i quali operano nel contesto lavorativo dell’Ente, o che con esso si relazionano, e che in tale ambito vengano a conoscenza di fatti o condotte potenzialmente illeciti, ossia:

- il personale, di ruolo o in comando, del Consiglio regionale;

- i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione ed i consulenti che prestano la loro attività presso gli uffici, anche di diretta collaborazione agli organi politici, del Consiglio regionale;
- i tirocinanti o coloro che svolgono un'attività di studio e ricerca presso il Consiglio regionale;
- i titolari di cariche amministrative o i componenti di organi di garanzia o gli incaricati di funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza;
- i lavoratori o i collaboratori di soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Consiglio regionale;
- i partecipanti ad una procedura selettiva o concorsuale, ancorché non sia iniziato il rapporto lavorativo con l'Ente.

La segnalazione può provenire dai medesimi soggetti anche dopo la cessazione del rapporto con l'Amministrazione, purché essa riguardi informazioni pertinenti acquisite in costanza dello stesso.

3. Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni lesivi dell'imparzialità ed integrità dell'interesse pubblico e dell'azione amministrativa, i quali consistano o possano fondatamente consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (violazioni del diritto nazionale) ovvero siano ascrivibili alle ipotesi individuate dai n. 3), 4), 5), 6) dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 (violazioni di atti, norme o interessi dell'Unione europea).

Non rientrano nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 24/2023, e quindi della presente *Procedura*, le fattispecie indicate dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto; in particolare, non possono essere prese in considerazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante, ad esempio in quanto attinente al rapporto individuale di impiego pubblico o di collaborazione o di lavoro autonomo con l'Ente ovvero a situazioni conflittuali di tipo relazionale.

Le motivazioni del segnalante sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione.

Non possono costituire oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento o già di dominio pubblico o basate su supposizioni o asserzioni non verificabili.

Le segnalazioni devono essere dettagliate e contenere l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi identificativi del/i soggetto/i coinvolto/i. Il segnalante può allegare documenti probanti dei fatti affermati oppure indicare particolari elementi di fondatezza degli stessi o fare riferimento ad altri soggetti che ne possano essere a conoscenza.

Le segnalazioni anonime, ossia quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, presentate tramite i canali interni di cui al *capo 4* o altrimenti pervenute, possono essere prese in considerazione, alla stregua di una qualsiasi fonte informativa non qualificata, e trattate soltanto qualora contengano informazioni oggettive, precise e coerenti, riferibili a situazioni, fatti o

condotte determinati e verificabili, le quali abbiano attinenza con le finalità e l'ambito d'azione dell' Ente.

4. Canali interni di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o orale, utilizzando i canali di comunicazione predisposti, secondo le modalità di seguito indicate.

Il Consiglio regionale mette a disposizione una piattaforma digitale crittografata, accessibile tramite la pagina del sito istituzionale dedicata alla «Segnalazione-di-illeciti», la quale garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati e del contenuto della segnalazione. A conclusione della procedura guidata per l'inserimento delle informazioni, il sistema informatico genera un codice di conferma dell'avvenuta acquisizione; tramite il codice sarà possibile al segnalante accedere allo specifico fascicolo per ricevere o inviare comunicazioni o per conoscere lo stato del procedimento e l'esito dello stesso.

In caso di indisponibilità o di malfunzionamento della piattaforma oppure qualora il soggetto interessato non abbia dimestichezza o non sia in possesso di strumenti informatici, il medesimo può avvalersi dei servizi postali, avendo cura di inserire il testo della segnalazione ed i propri dati identificativi con copia di un documento di identità in buste separate, rispettivamente contraddistinte dalla dicitura “Riservata - Non aprire. Segnalazione d'illecito” e “Riservata - Non aprire. Dati identificativi”, da accludere in un unico plico, indirizzato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale e spedito per raccomandata al recapito indicato sul sito. Il personale addetto alla ricezione e protocollazione presso la Segreteria generale appone la registrazione di protocollo sul plico e su ciascuna delle buste chiuse ivi rinvenute e consegna immediatamente il tutto al RPCT.

In alternativa, il soggetto interessato può contattare il RPCT e la struttura di supporto, tramite i recapiti telefonici o di posta, ordinaria od elettronica, indicati nell'apposita pagina del sito, e presentare direttamente la segnalazione, in forma orale, al RPCT o all'incaricato da questo designato, i quali provvederanno a documentare le dichiarazioni riferite durante l'incontro.

Nel caso in cui il soggetto interessato rivolga al Consiglio regionale una segnalazione di illecito avvalendosi della posta ordinaria senza osservare le predette modalità cautelative ovvero della posta elettronica, certificata o non, il plico o il messaggio con gli eventuali allegati sono protocollati, dal personale addetto, in forma riservata, in modo da metterne a conoscenza soltanto il RPCT.

Gli uffici regionali informano i soggetti esterni, potenzialmente interessati, quali indicati al *capo 2*, della presente *Procedura* e dei canali disponibili per la eventuale presentazione di segnalazioni.

5. Gestione della segnalazione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni interne di illecito. Il RPCT è coadiuvato dal personale della struttura di supporto, specificamente incaricato di collaborare all'istruttoria della segnalazione, pervenuta tramite piattaforma o posta ovvero raccolta in forma orale. Il personale

incaricato è vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT; soltanto quest' ultimo può avere accesso alla piattaforma digitale e alle informazioni e ai dati identificativi ivi presenti.

Il RPCT, dunque, dà corretto seguito alla segnalazione, innanzitutto comunicando alla persona segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, un avviso di ricevimento, con le informazioni relative all' avvio del procedimento e l'invito a monitorarne lo stato sulla piattaforma, anche per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti.

In primo luogo, il RPCT compie una preliminare valutazione circa l'ammissibilità della segnalazione a termini di legge; sono motivo di inammissibilità le seguenti ipotesi:

- manifesta insussistenza dei presupposti soggettivi o oggettivi per l'effettuazione della segnalazione o per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT;
- manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- mancanza delle informazioni essenziali circa gli elementi fattuali da accertare;
- genericità o incomprensibilità del contenuto della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- manifesta infondatezza per l'insussistenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023.

Qualora sussistano ragioni di inammissibilità, il RPCT dispone l'archiviazione della pratica con adeguata motivazione ed informa immediatamente il segnalante. Laddove, invece, si possa dare seguito alla segnalazione, dispone l'accertamento dei fatti segnalati. Le attività di accertamento possono consistere in: richieste informative o documentali ai responsabili degli uffici dell' Amministrazione, che sono tenuti a relazionare entro il termine assegnato; verifiche *in loco*, per la visione e/o l'acquisizione di atti o per l'assunzione diretta di informazioni; audizioni del segnalante, dei soggetti coinvolti o che appaiano tali e delle altre persone che siano o possano essere a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti.

L'istruttoria deve concludersi entro il termine di tre mesi dall' avviso di ricezione della segnalazione. A conclusione dell' istruttoria, il RPCT può disporre motivatamente l'archiviazione della segnalazione, in quanto infondata o perché non sussistono ipotesi di illecito, oppure comunica le risultanze dell' istruttoria, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva spettanza:

- agli organi responsabili della gestione amministrativa, per la revisione di processi interni o di procedimenti;
- all' ufficio del procedimento disciplinare, per l'avvio dell' azione disciplinare nei confronti dei presunti responsabili;
- all' autorità giudiziaria, Procura della Repubblica e/o Corte dei Conti, qualora si ravvisi un' ipotesi di illecito penale e/o erariale.

Il RPCT, quindi, informa il segnalante degli esiti dell' attività di accertamento e delle determinazioni conclusive.

6. Riservatezza

Il RPCT ed il personale incaricato della trattazione della segnalazione sono vincolati all'obbligo della riservatezza, riguardo all'identità del segnalante e alle informazioni da cui potrebbe essere desunta, direttamente o indirettamente, nonché dei soggetti coinvolti e menzionati nella segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata ad altri soggetti che non siano competenti a gestire o dare seguito alla segnalazione; ove ricorrano ragioni istruttorie, il disvelamento può avvenire solo con il consenso espresso dell'interessato, da acquisire previa comunicazione scritta delle motivazioni giustificative.

Parimenti, sono trattate in modo confidenziale (e, dunque, sotto l'obbligo di non divulgazione, la cui inosservanza costituisce violazione dei doveri d'ufficio) tutte le informazioni, di contesto e fattuali, contenute nella segnalazione; ad esempio, nel corso delle attività di accertamento quando sia necessaria l'interlocuzione con altre strutture o altro personale dell'Ente o con soggetti esterni. A tal fine, sono impiegate sul piano organizzativo ed operativo le opportune cautele e le impostazioni tecnologiche, volte ad anonimizzare le informazioni e a minimizzare la loro circolazione.

Le segnalazioni, che presentino i requisiti previsti, sono escluse dall'accesso documentale agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato.

La normativa generale predispone garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante anche nell'ambito del procedimento penale (ove è coperta da segreto nei modi e nei limiti dell'art. 329 c.p.p.), di quello dinanzi alla Corte dei Conti (ove non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria) e di quello disciplinare. In particolare, nell'ambito di quest'ultimo, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante al disvelamento della propria identità.

7. Trattamento dei dati personali

Le attività di trattamento dei dati personali afferenti al processo di gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD).

L'Informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD, allegata alla presente *Procedura*, è disponibile sulla pagina dedicata alla «Segnalazione-di-illeciti» ed è data in visione alla persona segnalante tramite apposita funzionalità della piattaforma ovvero somministrata al momento dell'invio dell'avviso di ricevimento di cui al *capo 5* o dell'identificazione in caso di segnalazione in forma orale.

Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità del RPCT; il personale della struttura di

supporto incaricato dell' istruttoria è, preventivamente o all' atto della designazione, autorizzato al trattamento ai sensi degli art. 29 e 32, comma 4, del RGPD e dell' art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003.

I dati personali, le informazioni e la documentazione inerenti alla segnalazione sono conservati sulla piattaforma informatica predisposta per l'acquisizione della stessa ovvero, se pervenuta tramite altri canali interni, in un archivio riservato accessibile soltanto al RPCT e al personale autorizzato. L'intera documentazione informativa, presentata dal segnalante o acquisita nel corso dell' istruttoria, è conservata per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla comunicazione del riscontro finale al segnalante.

8. Altri canali di segnalazione: rinvio

Oltre allo strumento della segnalazione interna, i soggetti interessati, che intendono responsabilmente segnalare presunte violazioni ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023, possono avvalersi degli altri canali di comunicazione da questo previsti. In particolare, le segnalazioni possono essere inviate all' Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) tramite l'apposita piattaforma informatica, accessibile tramite la pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, del sito dell' Autorità; oppure possono essere oggetto di divulgazione pubblica o di denuncia all' Autorità giudiziaria, penale o contabile. Le condizioni per effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione ed avere diritto alla protezione sono disciplinate dagli articoli 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023.

9. Revisioni

La presente *Procedura* è sottoposta annualmente a riesame da parte del RPCT, il quale valuta l'opportunità di procedere a revisioni o aggiornamenti, anche tenendo conto delle esigenze emerse in fase di attuazione; il RPCT dà conto del riesame in sede di relazione annuale.